

Fondazione Borsalino - Veglio
Via Savonarola, 71-15100 ALESSANDRIA
C.F. 80004530061

STATUTO ORGANICO

CAPO I **ORIGINE, SCOPO, DURATA E** **PATRIMONIO**

Art. 1 **Origine e sede legale**

L'Opera Pia "Fondazione Borsalino Veglio per le giovani operaie", fondata il 10 Ottobre 1935 dalla Sig.ra Rosa Borsalino, vedova Strada ed eretta in Ente Morale con R. Decreto 11 Maggio 1936, corrispondendo ai nuovi bisogni sociali, prende il nome di Fondazione Borsalino - Veglio. Ha sede in Alessandria, via Savonarola n. 71. E' regolata dal presente Statuto e dalla normativa vigente dello Stato e della Regione Piemonte.

Art. 2 **Scopo**

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione ha come scopo il sostegno e l'ospitalità alle fasce fragili della popolazione senza distinzione di sesso, di età e di religione, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

In particolare potrà utilizzare sia la sede legale che altre strutture in sua disponibilità come residenze e/o soggiorni a varia durata e intensità di intervento alberghiero, ricreativo, di socializzazione e di supporto per l'ospitalità di singoli, famiglie e gruppi informali autosufficienti ma bisognosi di housing sociale o di ricovero ricettivo a supporto dello svolgimento della vita quotidiana ovvero di particolari fasi della vita stessa (cure di rette in regime di day-hospital o accompagnamento a familiari in situazione di cura, custodia o ospedalizzati, a puro titolo esemplificativo).

La Fondazione infine potrà continuare a svolgere attività di ospitalità a favore di studenti e lavoratori.

Art. 3

Durata

La Fondazione ha durata illimitata e si estingue nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto e del Codice Civile e dalle normative speciali in materia.

Art. 4

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- Fondo di dotazione indisponibile costituito da:
 - Deposito di € 10.000,00 (Eurodiecimila/00);
 - Immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della fondazione in Alessandria Via Savonarola n. 71 censito a catasto urbano del Comune di Alessandria come segue: Foglio 268, Particella 4844 Zona Cens. 1, Cat. B1, Classe 4, Consistenza 4618 mc, superficie catastale 1277 mq, R.C. 3339,00;
- Beni Immobili disponibili, come da inventario conservato presso la sede dell'Ente;
- Beni mobili destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale della fondazione.

Il Patrimonio potrà essere integrato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Il patrimonio della Fondazione concorre alla realizzazione degli scopi dell'Ente.

Art. 5

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- rette corrisposte dagli utenti;

-ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

-lasciti, donazioni, legati, eredità costituiti in patrimonio;

-la valorizzazione del patrimonio fondativo non direttamente destinato alle attività istituzionali.

Art. 6

Regolamento interno

Le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi dell'Ente sono stabilite nel Regolamento Interno, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente

Art. 8

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 5 membri nominati come di seguito indicato:

- due nominati dall'erede discendente in linea retta o collaterale più anziano di età della fondatrice Rosa Borsalino, di cui uno designato quale Presidente di diritto.
- uno nominato dal Sindaco di Alessandria;
- uno nominato dal Vescovo di Alessandria;
- uno nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Tutti i Consiglieri, compreso il Presidente, durano in carica quattro anni, ma possono essere riconfermati senza interruzione. La designazione deve risultare ufficialmente da atto scritto e sottoscritto.

Fermo restando quanto stabilito per il Presidente al paragrafo precedente, il Consiglio elegge nel suo seno il Vice-Presidente, che farà le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Può inoltre delegare per iscritto uno o più Consiglieri per particolari incarichi e la relativa revoca può avvenire in ogni momento, anche senza giusta causa.

Il compito degli organi amministrativi è svolto gratuitamente.

I membri componenti hanno diritto al solo rimborso delle spese, che verrà corrisposto a consuntivo.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica. La decadenza, promossa per iniziativa del Presidente, è pronunciata dal Consiglio a maggioranza assoluta.

In caso di cessazione di un consigliere, per qualsiasi motivo, il Presidente dovrà immediatamente rivolgersi al soggetto che ha provveduto alla nomina, ai sensi del presente articolo, affinché provveda alla nuova nomina con designazione scritta e sottoscritta. Il consigliere sostituito durerà in carica sino alla scadenza del mandato del membro sostituito e potrà, ovviamente, essere poi rinominato.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso il Presidente, o chi ne fa le veci, attiva con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo, nel frattempo, compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 9

Caratteristiche dei Componenti del Consiglio di Amministrazione I componenti degli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e indiscussa probità; non devono avere riportato condanne penali di alcun genere e non devono trovarsi in alcun modo in condizione di incompatibilità o ineleggibilità a ricoprire la carica e non trovarsi in conflitto di interessi con i fini perseguiti dalla Fondazione. Nel caso in cui, successivamente all'acquisizione della carica nell'ambito della fondazione, vengano a trovarsi in conflitto di interessi, devono immediatamente darne comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare a qualunque deliberazione concernente la posizione di conflitto, anche solo potenziale.

Art. 10
Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Hanno luogo ordinariamente almeno una volta al quadrimestre, in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio, su invito scritto del Presidente, ed ogni altra volta lo ritenga necessario il Presidente. Nell'invito può essere prevista una seconda riunione, almeno successiva di 24 ore, qualora sia mancato in prima riunione il quorum costitutivo.

La convocazione va inviata con comunicazione, trasmessa con ogni mezzo scritto, anche tramite posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno; altrettanto per la eventuale seconda convocazione.

Nei casi di urgenza, motivata, la convocazione può essere inviata almeno due giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si considera regolarmente convocato quando, anche in assenza della suddetta formalità, siano presenti tutti i suoi componenti. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La proposta di un provvedimento non iscritto all'ordine del giorno può essere ugualmente deliberata quando siano presenti e consenzienti tutti i membri del Consiglio.

Art. 11
Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- definisce gli obiettivi, i piani ed i programmi della Fondazione e ne verifica la loro attuazione;
- approva il conto consuntivo e la relazione morale;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di eredità, legati e donazioni nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili od immobili;
- delibera in merito alla destinazione delle attività e dei proventi della Fondazione;
- forma i regolamenti interni sull'attività dell'Ente;
- delibera la nomina del Segretario e del Referente contabile;

- delibera le modifiche dello Statuto con la presenza ed il voto favorevole del Presidente e della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione (pari a quattro voti favorevoli su cinque);
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole del Presidente e della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione (pari a quattro voti favorevoli su cinque);
- delibera la nomina del revisore dei conti nei casi previsti dalla legge.

Art. 12

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio in carica e devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Le deliberazioni, però, che modifichino il presente statuto vanno assunte con il voto favorevole del Presidente e della maggioranza dei componenti del Consiglio in carica.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale su decisione del Presidente.

A parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo per quanto previsto al secondo comma.

I verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario, che ne riassumerà lo svolgimento, e vengono sottoscritti dal Presidente, dal segretario e dai Consiglieri presenti; in caso di rifiuto di qualche componente il segretario ne darà atto, specificandone il motivo.

Le deliberazioni concernenti la dismissione di beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle attività istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole del Presidente e della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione (pari a quattro voti favorevoli su cinque);

Alla riunione del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di assistere il Revisore dei Conti, se nominato, nonché Esperti e Consulenti, su invito del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, nemmeno consultivo.

L'originale del verbale è custodito presso la sede della fondazione stessa.

Art. 13

Attribuzione del Presidente

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione.

- Il Presidente convoca, presiede e dirige le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, Enti e Istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in ogni grado di giudizio, con tutti i poteri inerenti necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti di ufficio e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- ha poteri di gestione ordinaria della Fondazione;

In caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo sottoporli a ratifica da parte dello stesso nella prima seduta successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

Art. 14

Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, al di fuori dei propri componenti.

Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
- svolge su mandato del Presidente l'attività di coordinamento della gestione ordinaria dell'Ente.

Dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che l'ha eletto ed è riconfermabile.

Art. 15

Referente contabile

Il Referente Contabile viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione e cura la redazione dei bilanci.

Egli è responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento

degli obblighi fiscali e contributivi.

Art. 16

Revisore dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorrerono i requisiti di legge, nomina il Revisore dei Conti, fra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore provvede al riscontro della gestione economica e finanziaria, all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili ed al regolare rispetto delle normative fiscali.

Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

CAPO III NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17

Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto dell'esercizio decorso, salva la possibilità di un maggior termine qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Art. 18

Atti e contratti della Fondazione

Ogni dichiarazione, provvedimento, contratto ed in genere ogni atto della Fondazione dovrà avere la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 19

Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del Codice Civile.

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di Associazione o Fondazione di diritto privato con personalità giuridica, avente sede ed operante nel Comune di Alessandria con il vincolo essenziale per tutti, di svolgimento di attività nel campo di assistenza alle persone.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

CAPO IV

Art.20

Disposizioni Finali

Per ogni altra materia non contemplata nel presente Statuto né dal Regolamento amministrativo, si osserveranno le norme di legge dello Stato e della Regione Piemonte.